

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 4 agosto 2021 ha approvato la

deliberazione n. 11

concernente:

“ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Marco Vincenzi


IL CONSIGLIO REGIONALE


VISTO lo Statuto e, in particolare, l'articolo 69, comma 3, ai sensi del quale il difensore civico "è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti";

VISTA la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche, che istituisce e disciplina la figura del difensore civico prevedendo, in particolare, che:

- "Può essere candidato alla carica di difensore civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini (...)" (articolo 8, comma 1);
- "è eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati" (articolo 7, comma 3);
- "Il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale (articolo 7, comma 4) e "dura in carica cinque anni comunque fino alla nomina del successore e non può essere riconfermato" (articolo 9, comma 1);
- la carica di difensore civico è incompatibile con quella di:
 - "parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;" (articolo 8, comma 2, lett. a));
 - "amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione" (articolo 8, comma 2, lett. d));
- e inoltre che "la carica di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno (...)" (articolo 8, comma 4);



- ATTESO che la sopraripotata disposizione dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 17/1980, secondo cui alla "quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati", è in contrasto con la sopracitata disposizione dell'articolo 69, comma 3, dello Statuto e che, pertanto, la stessa non può essere applicata in quanto di rango inferiore rispetto alla fonte statutaria;
- RITENUTO pertanto che anche per eventuali votazioni successive alla terza debba comunque applicarsi il *quorum* di tre quarti dei componenti del Consiglio previsto dalla citata disposizione statutaria di cui all'articolo 69;
- PRESO ATTO che il difensore civico, nominato con deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2016, n. 10 (Nomina del Difensore civico), risulta naturalmente cessato dalla carica;
- RITENUTO di dover procedere all'elezione del difensore civico, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che lo stesso, ai sensi della l.r. 17/1980, è chiamato a svolgere;
- VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina del difensore civico, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 3 giugno 2021, n. 54;
- VISTA la nota dell'8 luglio 2021, prot. RU n. 12914, con la quale è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio alla I commissione consiliare permanente la scheda di carattere generale, corredata dalla documentazione istruttoria, elaborata dalla competente struttura amministrativa;
- CONSTATATO che la I commissione consiliare permanente non ha effettuato, entro il termine di quindici giorni di cui all'articolo 82, comma 1, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, l'esame istruttorio delle candidature presentate a seguito del predetto avviso pubblico;
- VISTI i *curricula*, presentati dai candidati, nonché le schede individuali di ciascun candidato propedeutiche all'esame istruttorio da parte della I commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura amministrativa;



VISTO

l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 7;

PRESO ATTO

che l'esito della terza votazione per l'elezione del difensore civico, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 98, è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	43
VOTI VALIDI	39
SCHEDE BIANCHE	2
SCHEDE NULLE	2

e che ha conseguito voti:

Fardelli Marino	39
-----------------	----

PRESO ATTO

della proclamazione di elezione a difensore civico di Fardelli Marino, avendo lo stesso ottenuto, alla terza votazione, la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto,

DELIBERA

- 1) di eleggere, ai sensi dall'articolo 7, comma 4, della l.r. 17/1980, difensore civico Fardelli Marino;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla verifica dell'insussistenza, in capo al soggetto eletto, delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 235/2012, dell'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, nonché alla formale accettazione della nomina da parte dello stesso;
- 3) di stabilire che la durata della carica di difensore civico decorra dalla data di accettazione della nomina a seguito della verifica di cui al numero 2) effettuata dalla competente struttura amministrativa;
- 4) di demandare alle competenti strutture amministrative lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento.




La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa a Fardelli Marino.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)



IL PRESIDENTE
(Marco Vincenzi)



Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Aula e commissioni
la Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

/AT